

ASSOCIAZIONE CULTURALE FUJI

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la libera associazione culturale, apartitica e apolitica, denominata *Fuji* illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, Art. 36 e segg. del Codice Civile nonché dal presente statuto.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Art.2 – Oggetto e scopi

L'associazione *Fuji* persegue i seguenti scopi:

- Promuovere lo scambio ed il confronto tra il popolo, la cultura e tradizione del Giappone con il popolo, la cultura e la tradizione dell'Italia, e in particolare della provincia di Brescia, ampliando la conoscenza reciproca per mezzo di contatti fra le persone, enti e/o associazioni, e tutti gli altri strumenti adatti allo scopo.
- Promuovere la conoscenza e la diffusione della lingua e dei valori culturali giapponesi tra persone, educatori, insegnanti ed operatori didattici affinché ne possano trasmettere ad altri i principi fondamentali facilitando l'integrazione tra le due culture del Giappone e dell'Italia.
- Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali specifici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso una maggiore comprensione tra i popoli.
- Porsi come punto di riferimento per coloro che nelle varie sfaccettature ed espressione delle possibili attività intendano approfondire i valori propri del pensiero e della prassi dei paesi orientali e, in genere, degli altri popoli.

Art.3 - Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione *Fuji* promuove diverse attività, come:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e spettacoli, corsi di lingue e tecniche di scrittura per ragazzi e adulti;
- pubblicazione di materiale formativo e informativo delle proprie attività e delle attività di altre associazioni similari, nonché di ricerche o studi inerenti e rapportabili agli scopi prefissati;
- viaggi, visite, eventi ed attività artistiche e culturali utili a raggiungere gli scopi dell'associazione.

Art.4 - Soci

L'associazione *Fuji* è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza distinzione di nazionalità, sesso, credo e professione.

I soci si dividono nelle seguenti due categorie:

- **Soci ordinari**, cioè persone o enti che si impegnano a partecipare attivamente alla vita dell'associazione e a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
- **Soci onorari**, cioè persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alle attività dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Art. 5 - Ammissione

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire con un richiamo a cui seguirà una diffida e l'eventuale espulsione dall'associazione. I soci espulsi possono ricorrere per scritto, entro 30 giorni, contro il provvedimento al collegio dei probiviri.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Art. 7 – Partecipazione alla vita dell'associazione

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti interni e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 – Patrimonio e contributi

Il patrimonio e le risorse dell'associazione sono costituiti da :

- Beni mobili ed immobili
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- Quote associative
- Contributi
- Donazioni, erogazioni e lasciti
- Rimborsi
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- Ogni altro tipo di entrate

Le elargizioni libere di denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione: l'assemblea delibera sulla utilizzazione di questi proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.9 - Bilancio

L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti l'assemblea per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10 – Organi dell’associazione

Gli organi dell'associazione *Fuji* sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il collegio dei revisori
- Il collegio dei probiviri

Art. 11 – L’assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal presidente o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12 – Oggetto delle delibere assembleari

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13- Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta il presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, si riunisce almeno 2 volte all'anno e può essere convocato dal presidente e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno 1 dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire l’importo della quota annuale dei soci.

Ad ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Art. 15 – Il presidente del consiglio direttivo

Il presidente dura in carica 2 anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire conti correnti bancari postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del consiglio direttivo

Art. 16 – Il collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica 2 anni.

Art. 17 – Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea. Dura in carica 2 anni.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.

Art. 18 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23/12/96 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 – Rimborso spese

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

Art. 20 – Legge

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.